

# **Ordinanza sull'energia (OEn)**

**Modifica del 27 gennaio 2012**

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia  
e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 3e capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sull'energia,  
*ordina:*

I

Le appendici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia sono modificate conformemente all'allegato.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.

27 gennaio 2012

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni

Doris Leuthard

<sup>1</sup> RS 730.01

*Appendice 1.1*  
(art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## **Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche**

*N. 5.1 lett. g e h*

### **5.1 Notifica**

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- g. per gli impianti rinnovati e ampliati: documenti che illustrano che le esigenze di cui all'articolo 3a e al numero 1.2 sono soddisfatte;
- h. *abrogata*

*Appendice 1.2*  
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

### N. 3.1

3.1 La remunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)			
		Messa in esercizio			
		fino al 31.12.2009	1.1.2010–31.12.2010	1.1.2011–29.2.2012 <sup>2</sup>	dal 1.3.2012
Impianti isolati	≤10 kW	65	53,3	42,7	36,5
	≤30 kW	54	44,3	39,3	33,7
	≤100 kW	51	41,8	34,3	32
	≤1000 kW	49	40,2	30,5	29
	>1000 kW	49	40,2	28,9	28,1
Impianti annessi	≤10 kW	75	61,5	48,3	39,9
	≤30 kW	65	53,3	46,7	36,8
	≤100 kW	62	50,8	42,2	34,9
	≤1000 kW	60	49,2	37,8	31,7
	>1000 kW	60	49,2	36,1	30,7
Impianti integrati	≤10 kW	90	73,8	59,2	48,8
	≤30 kW	74	60,7	54,2	43,9
	≤100 kW	67	54,9	45,9	39,1
	≤1000 kW	62	50,8	41,5	34,9
	>1000 kW	62	50,8	39,1	33,4

<sup>2</sup> In caso di messa in esercizio fra il 1.1.2012 e il 29.2.2012 si applica il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.

*Appendice 1.3*  
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## Condizioni di raccordo per l'energia eolica

N. 3

### 3 Calcolo della remunerazione

- 3.1 Il tasso di remunerazione per l'elettricità prodotta da piccoli impianti eolici ammonta, per tutta la durata del periodo di remunerazione, a:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	dal 1.3.2012
Tasso di remunerazione (cent./kWh)	20	21,5

- 3.2 Il tasso di remunerazione per l'elettricità prodotta da grandi impianti eolici ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	dal 1.3.2012
Tasso di remunerazione (cent./kWh)	20	21,5

- 3.3 Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni la produzione media di elettricità (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di riferimento del medesimo impianto ai sensi del numero 3.4:

- a. se il reddito effettivo raggiunge o supera l'A per cento del reddito di riferimento, il tasso di remunerazione viene subito ridotto a B cent./kWh fino alla fine del periodo di remunerazione.
- b. se il reddito effettivo è inferiore all'A per cento del reddito di riferimento, il pagamento della remunerazione di cui al numero 3.2 viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l'A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di remunerazione ammonta a B cent./kWh fino alla fine del periodo di remunerazione.

A seconda della data di messa in esercizio, i parametri A, B, C e D assumono i seguenti valori:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	dal 1.3.2012
A (per cento)	150	130
B (cent./kWh)	17	13,5
C (mesi)	2	1
D (per cento)	0,75	0,3

- 3.4 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell'altezza del mozzo dell'impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento «Svizzera».

Le caratteristiche dell'ubicazione di riferimento «Svizzera» sono le seguenti:

Messa in esercizio	fino al 29.2.2012	dal 1.3.2012
Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo	4,5 m/s	5,0 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico	logaritmico
Distribuzione di Weibull con	$k = 2,0$	$k = 2,0$
Valore di rugosità	$l = 0,1 \text{ m}$	$l = 0,1 \text{ m}$

L'Ufficio federale è incaricato di definire in una direttiva il calcolo dettagliato.

- 3.5 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

*Appendice 1.5*  
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## **Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia**

*N. 6.5 titolo, lett. d*

### **6.5 Calcolo della remunerazione**

- d. L'importo del bonus per le centrali termoelettriche a legna è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:

Classe di potenza	Bonus per legna (cent./kWh)
≤50 kW	8
≤100 kW	7
≤500 kW	6
≤5 MW	4
>5 MW	3,5